

N. 03338/2012 REG.PROV.CAU.

N. 05906/2012 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 5906 del 2012, proposto da:

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliato per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

***contro***

Fabio Pompilio Icliff Mairo, rappresentato e difeso dall'avv. Girolamo Rubino ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Bazzoni n. 3, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Paoletti, per mandato a margine dell'atto di costituzione nel giudizio di appello cautelare;

***nei confronti di***

Giovanni Accardo, Francesco Amato, intimati non costituiti;

***e con l'intervento di***

ad

adiuvandum:

Guido Cartaino, Angelo Centrella, Livio Cipollone, Pellegrino Delli Carri, Nicola

Dipalma, Giuseppe Elefante, Antonio Lionetti, Vincenzo Mascia, Giovanni Passaro, Antonio Postiglione, Salvatore Ruscica, Alessandro Russo, Dario Sagliocchi, Luciano Scandalato, Angelo Ventura, Gianni Verrigni, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Riccardo Gozzi e presso lo studio di questi elettivamente domiciliati in Roma, alla via Giovanni Bettolo n. 17, per mandato in calce all'atto di intervento;

*per la riforma*

dell'ordinanza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sez. I quater n. 2934 del 5 luglio 2012, con la quale è stata accolta l'istanza incidentale di sospensione del provvedimento del 10 agosto 2011 di nomina della commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento di n. 271 allievi vice ispettori di polizia penitenziaria, e degli atti conseguenti adottati dalla commissione, ivi compreso il verbale n. 133 del 3 aprile 2012 relativo alla prova orale sostenuta dall'appellato e il giudizio di non idoneità in funzione del punteggio conseguito (5/10) inferiore alla richiesta sufficienza, con fissazione dell'udienza di discussione del 10 gennaio 2013

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Fabio Pompilio Icliff Mairo;

Visto l'atto d'intervento ad adiuvandum;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2012 il Cons. Leonardo Spagnoletti e uditi l'avvocato di Stato Giulio Bacosi per il Ministero della Giustizia

appellante, l'avv. Girolamo Rubino per l'appellato e l'avv. Riccardo Gozzi per gli interventori ad adiuvandum;

Considerato che, nei limiti del sommario esame consentito in sede cautelare, l'appello cautelare non appare assistito da adeguato fumus boni juris, in funzione del disposto dell'art. 2 del d.m. 297/1998, che disciplina in modo specifico la composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi per la nomina degli allievi ispettori di polizia penitenziaria, oltre che dell'art. 6 del bando di concorso;  
Ritenuto equo compensare le spese della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) respinge l'appello di cui al ricorso n. 5906/2012.

Spese del giudizio cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2012 con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Giaccardi, Presidente

Raffaele Potenza, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere

Fulvio Rocco, Consigliere

Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/08/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)